

INDICE

	PREMESSA CEN	1
	INTRODUZIONE	2
1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3	TERMINI E DEFINIZIONI	3
4	COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DEL PROFILO PROFESSIONALE	4
4.1	Generalità.....	4
4.2	Introduzione ai profili professionali.....	5
4.3	Compiti e attività del professionista operante nell'ambito del trattamento e della protezione dei dati personali.....	5
5	CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE ASSOCIATE ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE	5
5.1	Generale.....	5
5.2	Profilo professionale del responsabile della protezione dei dati.....	6
5.2.1	Definizione sintetica.....	6
5.2.2	Missione.....	6
5.2.3	Risultati attesi (Deliverables).....	6
5.2.4	Compiti principali.....	7
prospetto 1	Competenze assegnate e livelli richiesti secondo l'e-CF previsto dalla EN 16234-1.....	7
5.2.5	Abilità (Skills).....	7
5.2.6	Conoscenze (Knowledge).....	8
5.2.7	Area di applicazione dei KPI.....	9
5.3	Profilo professionale del manager della protezione dei dati.....	9
5.3.1	Definizione Sintetica.....	9
5.3.2	Missione.....	9
5.3.3	Risultati attesi (Deliverables).....	10
5.3.4	Compiti principali.....	10
prospetto 2	Competenze assegnate e livelli richiesti secondo l'e-CF previsto dalla EN 16234-1.....	11
5.3.5	Abilità (Skill).....	11
5.3.6	Conoscenze (Knowledge).....	13
5.3.7	Area di applicazione degli KPI.....	14
5.4	Profilo professionale dello specialista della protezione dei dati.....	14
5.4.1	Definizione sintetica.....	14
5.4.2	Missione.....	14
5.4.3	Risultati attesi (Deliverables).....	14
5.4.4	Compiti principali.....	15
prospetto 3	Competenze assegnate e livelli richiesti secondo l'e-CF previsto dalla EN 16234-1.....	15
5.4.5	Abilità (Skill).....	15
5.4.6	Conoscenze (Knowledge).....	16
5.4.7	Area di applicazione degli KPI.....	18
5.5	Profilo professionale del tecnico della protezione dei dati.....	18
5.5.1	Definizione sintetica.....	18
5.5.2	Missione.....	18
5.5.3	Risultati attesi (Deliverables).....	18
5.5.4	Compiti principali.....	19
prospetto 4	Competenze assegnate e livelli richiesti secondo l'e-CF previsto dalla EN 16234-1.....	19
5.5.5	Abilità (Skill).....	19
5.5.6	Conoscenze (Knowledge).....	20

5.5.7		Area di applicazione dei KPI.....	22
5.6		Profilo professionale del valutatore della protezione dei dati	22
5.6.1		Definizione sintetica.....	22
5.6.2		Missione	22
5.6.3		Risultati attesi (Deliverables).....	22
5.6.4		Compiti principali	22
	prospetto 5	Competenze assegnate all'e-CF	23
5.6.5		Abilità (Skill).....	23
5.6.6		Conoscenze (Knowledge)	23
5.6.7		Area di applicazione dei KPI.....	25
6		ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE E LA CONVALIDA DEI RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO	25
6.1		Generale.....	25
6.2		Metodi di valutazione delle conoscenze ed esperienze specifiche del professionista operante nell'ambito del trattamento e della protezione dei dati personali.....	25
6.3		Valutazione e convalida dei risultati	26
6.4		Titolo di studio	26
6.5		Requisiti per l'aggiornamento professionale permanente	26
APPENDICE	A	INDICE DI ABILITÀ E CONOSCENZE	27
(informativa)			
	prospetto A.1	Abilità.....	27
	prospetto A.2	Conoscenze	32
APPENDICE	B	REQUISITI PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI	37
(normativa)			
	prospetto B.1	Fornisce i requisiti di accesso ai vari profili professionali	37
		BIBLIOGRAFIA	38

PREMESSA CEN

Il presente documento (EN 17740:2023) è stato elaborato dal Comitato Tecnico CEN/CLC/JTC 13 "Cybersecurity and Data protection", la cui segreteria è affidata al DIN.

Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale, o mediante la pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, al più tardi entro aprile 2024, e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate al più tardi entro aprile 2024.

Si richiama l'attenzione alla possibilità che alcuni degli elementi del presente documento possano essere oggetto di brevetti. Il CEN non deve essere ritenuto responsabile di avere citato tali brevetti.

Eventuali commenti e domande sul presente documento devono essere indirizzati all'organismo nazionale di normazione degli utenti. Un elenco completo di questi organismi è disponibile sul sito web del CEN.

In conformità alle Regole Comuni CEN/CENELEC, gli enti nazionali di normazione dei seguenti Paesi sono tenuti a recepire la presente norma europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica di Macedonia del Nord, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria e Regno Unito.

INTRODUZIONE

La definizione dei requisiti dei profili professionali nel campo del trattamento e della protezione dei dati personali è necessaria per stabilire l'insieme fondamentale di conoscenze, abilità e competenze che contraddistinguono tali profili.

La norma si applica ai profili professionali dell'area individuata, indipendentemente dalle modalità lavorative e dalla tipologia del rapporto di lavoro. I compiti e le attività connesse alla professione sono descritti sulla base di tutte le funzioni effettivamente svolte dai professionisti che operano nel campo del trattamento e della protezione dei dati personali in diversi contesti lavorativi. Tali funzioni sono varie e riguardano aspetti tecnici, amministrativi, culturali, scientifici e legali.

La presente norma adotta il quadro europeo di riferimento per la definizione delle competenze e delle relative abilità: EN 16234-1. Per i relativi profili orientati all'ICT, quali per esempio l'amministratore di sistema, si rimanda al CEN CWA 16458-1.

I profili specificati in questo documento non intendono essere esaustivi e sono applicabili indipendentemente dalla collocazione lavorativa dei soggetti che operano nel settore.

I principali destinatari di questo documento sono i professionisti che cercano indicazioni per il loro sviluppo professionale, le imprese che definiscono la loro organizzazione interna per la protezione dei dati e i relativi requisiti di assunzione, gli organismi che forniscono servizi di formazione, accreditamento e certificazione del personale.

Approccio metodologico

Nello sviluppo della presente norma sono stati in primo luogo osservati i principi e le indicazioni di cui alla Raccomandazione 2008/C111/01 (EQF) e nella Raccomandazione 2009 /C155/02 (ECVET).

Dal punto di vista metodologico, si è stabilito in particolare che:

- i termini e le definizioni di base (punto 3) adottati sono, in massima parte, ripresi dall'EQF, dall'ECVET e dalla terminologia pertinente in vigore in ambito comunitario;
- i termini e le definizioni specifici della materia "protezione dei dati personali" sono coerenti con quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679;
- ai fini della declinazione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza dello specifico profilo professionale, è necessario partire da una preliminare identificazione dei compiti e delle attività specifiche del profilo professionale (punto 4);
- i requisiti dello specifico profilo professionale sono definiti in termini di conoscenza, abilità e competenza (punto 5) e sono state inoltre identificate, per quanto applicabile, le capacità personali attese. È fornita, inoltre, un'indicazione dei livelli associabili alla specifica attività professionale, utilizzando i livelli e-CF che sono direttamente mappati con quelli del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF);
- sono definiti gli elementi utili circa le modalità di valutazione applicabili (punto 7). Tali elementi sono stati sviluppati tenendo in debita considerazione quanto già consolidato nell'articolato ambito della normazione tecnica volontaria, anche con riferimento al corpus normativo riguardante la valutazione della conformità (serie EN ISO/IEC 17000);
- in Appendice A (informativa) sono indicizzate abilità e competenze impiegate per lo sviluppo dei profili;
- in Appendice B (normativa) sono definiti i requisiti per l'accesso ai profili professionali.

Sono state inoltre seguite, per quanto ritenuto pertinente, le linee guida specificate nella Guida CEN 14.

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale di soggetti operanti nell'ambito del trattamento e della protezione dei dati personali, ossia la professione intellettuale che viene esercitata a diversi livelli di complessità e in diversi contesti organizzativi, pubblici e privati.

Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e dalle attività specifiche identificate, in termini di conoscenza, abilità e competenza, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche - EQF e sono espressi in maniera tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei, per quanto possibile, i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

I seguenti riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, si applica esclusivamente l'edizione citata. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

EN 16234-1	e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all sectors - Part 1: Framework
EN ISO/IEC 27000	Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary
EN ISO/IEC 29100	Information technology – Security techniques – Privacy framework
CEN CWA 16458-3	European ICT Professional Role Profiles – Part 3: Methodology documentation

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini della presente norma si applicano i termini e le definizioni di cui alla EN 16234-1, EN ISO/IEC 27000, EN ISO/IEC 29100 e i termini e le definizioni seguenti.

ISO e IEC gestiscono banche dati terminologiche da utilizzare per la standardizzazione ai seguenti indirizzi:

- IEC Electropedia: disponibile all'indirizzo <https://www.electropedia.org/>
- ISO Piattaforma di navigazione online: disponibile all'indirizzo <https://www.iso.org/obp>

3.1 apprendimento formale: Apprendimento derivante da attività formative, intenzionali e strutturate, realizzate da enti/istituzioni d'istruzione e formazione riconosciuti da un'autorità competente.

Nota 1 L'apprendimento formale può comportare il rilascio di un certificato con valore legale.

3.2 apprendimento informale: Apprendimento derivante da esperienze lavorative, da quelle di vita familiare ed anche dal tempo libero.

Nota 1 L'apprendimento informale non è un'attività volutamente strutturata e, alcune volte, l'apprendimento non è intenzionale.

3.3 apprendimento non-formale: Apprendimento derivante da attività formative, intenzionali e strutturate, realizzate in qualsiasi ambito diverso da quello formale.

Nota 1 Tale formazione non dà luogo al rilascio di titoli aventi valore legale.

3.4 audit: Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere le evidenze dell'audit (registrazioni, dichiarazione di fatti o altre informazioni pertinenti e verificabili) e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit (politiche, procedure o requisiti utilizzati come riferimento) siano stati soddisfatti.